

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NASO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO MAIMERI

Seduta del 12/11/2025

FATTO

Con ricorso del 3.5.2025 parte attrice, titolare del conto n. **972, estinto in data 25.1.2021, riferisce che nel novembre 2020 veniva notificato un pignoramento presso terzi per un importo complessivo di € 1.303,47. Nonostante tale procedura, il conto veniva comunque estinto, circostanza anomala considerato il vincolo derivante dal pignoramento. Precisa che il pignoramento, pur regolarmente notificato, non veniva mai iscritto a ruolo e, pertanto, perdeva ogni efficacia. Il ricorrente lamenta che la somma accantonata in virtù del pignoramento, mai divenuto efficace, non risulta essere stata restituita dalla Banca, la quale avrebbe inoltre proceduto alla chiusura del conto su sua richiesta senza però rimborsare le somme dovute. Aggiunge di aver richiesto tramite il proprio legale la documentazione contabile e gli estratti conto relativi al rapporto, senza tuttavia ricevere riscontro. Alla luce di ciò, chiede la restituzione immediata della giacenza presente sul conto al momento della notifica del pignoramento, da accreditarsi sul proprio conto corrente indicato nel reclamo. Chiede pertanto di vedersi riconosciuto il diritto alla restituzione della somma trattenuta, ritenendo illegittimo l'operato della Banca.

In sede di controdeduzioni, la Banca espone che la domanda è infondata, in quanto il saldo residuo risultante alla data di estinzione del rapporto è già stato trasferito alle coordinate indicate dal ricorrente nel modulo di chiusura del conto, come da contabile trasmessa, e che in data 26.5.2025 sono stati inviati anche gli estratti conto richiesti senza alcun addebito. In via preliminare, la Banca eccepisce

l'inammissibilità del ricorso per incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro, trattandosi di una controversia attinente a un pignoramento giudiziale, alla sua estinzione e alla legittimità del comportamento dell'intermediario nell'ambito della procedura esecutiva, materia che, secondo la costante giurisprudenza dell'ABF (Collegio di Roma, decisione n. 1114/2022; Collegio di Bari, decisione n. 2115/2023; Collegio di Milano, decisione n. 21660/2018; Collegio di Roma, decisione n. 419/2025), è riservata al giudice dell'esecuzione. In ogni caso, nel merito, la Banca ricostruisce i fatti rappresentando quanto segue:

- in data 30.11.2020 le era stato notificato un pignoramento presso terzi per € 868,98, in conseguenza del quale aveva vincolato i valori sul conto nei limiti di legge, avendo informato il cliente lo stesso giorno; poiché al momento della notifica il saldo ammontava a € 554,02, inferiore al minimo impignorabile ex art. 545 c.p.c., nessuna somma era stata bloccata, salvo la quota di un quinto (€ 393,40) dell'accredito stipendiale successivo di € 1.967,00;
- successivamente, l'11.1.2021 la Banca riceveva comunicazione di rinuncia al pignoramento da parte del creditore, provvedendo immediatamente a sbloccare i vincoli; il 25.1.2021 procedeva quindi, su richiesta del cliente, all'estinzione del conto e al trasferimento del saldo alle coordinate da lui indicate; precisa che il bonifico non risulta restituito dalla banca beneficiaria e che il ricorrente non ha mai prodotto prova della mancata ricezione delle somme; aggiunge che la richiesta di estratti conto era stata inoltrata solo con PEC dell'11.4.2025 ed è stata evasa nei termini previsti dall'art. 119 TUB;

Conclude affermando che nessuna negligenza è imputabile alla Banca, che ha agito in modo conforme alla normativa e alle disposizioni ricevute, e chiede pertanto di dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, cessata la materia del contendere in relazione agli estratti conto e di respingere nel resto le domande del ricorrente.

In sede di repliche, il ricorrente ribadisce che nel dicembre 2020 riceveva una comunicazione di pignoramento presso la Banca e notava, nel saldo del proprio conto, una differenza di circa € 400 non giustificata da alcun movimento. Dopo aver scritto alla Banca per chiedere chiarimenti, riceveva risposta secondo cui la somma risultava accantonata a causa del pignoramento. A gennaio 2021 chiedeva la restituzione dell'importo, in quanto il pignoramento - poi dichiarato illegittimo dal giudice - era di fatto inefficace, essendo già stato disposto lo sblocco delle somme su altri conti. Nonostante ciò, la banca non restituiva la cifra e non forniva alcuna evidenza contabile dell'avvenuto riaccredito. In seguito, chiedeva la chiusura del conto, ricevendo solo la conferma della sua estinzione con un saldo residuo di circa € 100,00. Il ricorrente lamenta di non aver mai avuto riscontro concreto alle sue richieste né prova di dove fosse pervenuta la somma di circa € 400,00 che risulta ancora mancante. Chiede quindi che l'intermediario produca un dettaglio del saldo prima, durante e dopo il pignoramento, per dimostrare in modo trasparente l'effettivo movimento delle somme, denunciando come assurdo che, a distanza di anni e nonostante una causa vinta, non gli sia ancora stata restituita la somma accantonata.

In sede di controrepliche, la banca precisa che la somma contestata, pari a circa € 400,00, non è mai stata "trattenuta" illegittimamente, ma vincolata in favore della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 545 c.p.c., in seguito all'accredito dello stipendio, per un importo esatto di € 393,40. Al momento della notifica del pignoramento, invece, il saldo del conto era inferiore alla soglia impignorabile e nessuna somma era stata bloccata. La Banca aggiunge che, ricevuta la rinuncia al pignoramento da parte del creditore, ha provveduto immediatamente a rimuovere i vincoli e, su richiesta del ricorrente, ha estinto il rapporto trasferendo il saldo residuo di € 191,78 alle coordinate bancarie indicate nel modulo di estinzione. Tale importo, come risulta dagli estratti conto prodotti, rappresenta il saldo derivante da operazioni successive alla notifica del pignoramento, comprensive di addebiti e movimenti contabili

che hanno progressivamente ridotto la disponibilità del conto. La banca rileva che il ricorrente non ha fornito alcuna prova di non aver ricevuto il bonifico e che lo stesso non è stato restituito dall'istituto beneficiario né risultano reclami o segnalazioni successive. Sottolinea, inoltre, che la richiesta di evidenza contabile prima e dopo il pignoramento è già stata soddisfatta con l'invio degli estratti conto il 26.5.2025. In conclusione, la banca ribadisce l'inammissibilità del ricorso e chiede di dichiarare cessata la materia del contendere per quanto concerne la documentazione richiesta, respingendo il ricorso per il resto.

Alla luce delle rispettive argomentazioni, il ricorrente chiede all'Arbitro di «riavere la somma che loro ingiustamente mi hanno sequestrato tramite un pignoramento fasullo e mai attuato, quindi vinto da me in sede di causa. La cifra la loro messa in accantonamento non risulta mai restituita, e soprattutto mi hanno chiuso il conto corrente su mia richiesta. Mi dicono che la cifra è stata restituita. Gli ho chiesto tramite legale la contabile e gli estratti conto ma sino ad ora nessuna risposta; rivoglio indietro i miei soldi come giusto sia». Dal canto suo, l'intermediario così conclude innanzi al Collegio: «si rinnova *in primis* l'eccezione di inammissibilità come sopra formulata e on subordine si chiede che codesto Arbitro voglia dichiarare cessata la materia del contendere per quanto concerne la richiesta relativa agli estratti conto a respingere il ricorso per il resto».

DIRITTO

1. L'intermediario ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, trattandosi di una controversia attinente a un pignoramento giudiziale, alla sua estinzione e alla legittimità del comportamento dell'intermediario nell'ambito della procedura esecutiva, riservate all'Autorità Giudiziaria. In controversie analoghe, i Collegi si sono pronunciati nel merito ritenendo che le questioni relative al ritardato o mancato svincolo di somme su c/c precedentemente oggetto di pignoramento, o comunque relative al comportamento tenuto dall'intermediario nella gestione del rapporto a seguito della estinzione del pignoramento, riguardino, in sostanza, azioni ed omissioni rilevanti sul piano della corretta esecuzione del rapporto contrattuale e non già le modalità di esecuzione del pignoramento, queste ultime di competenza del giudice ordinario (Collegio di Roma, decisione n. 15255/2022). Ancora lo stesso Collegio (decisione n. 5008 del 26.4.2024) ha avuto modi di affermare: «l'intermediario ha eccepito che le doglianze di parte ricorrente implicano l'analisi di questioni relative al procedimento di esecuzione incardinato innanzi alla giurisdizione ordinaria, esulando dalla competenza per materia dell'Arbitro. Si fa presente che, in casi analoghi, i Collegi si sono pronunciati nel merito ritenendo che le questioni relative al ritardato o mancato svincolo di somme su c/c precedentemente oggetto di pignoramento, o comunque relative al comportamento tenuto dall'intermediario nella gestione del rapporto a seguito della estinzione del pignoramento, riguardino, in sostanza, azioni ed omissioni rilevanti sul piano della corretta esecuzione del rapporto contrattuale e non già le modalità di esecuzione del pignoramento, queste ultime di competenza del giudice ordinario (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 15255/2022)».

2. Alla luce di questi principi e proseguendo nell'analisi sul merito del comportamento tenuto da parte convenuta, il Collegio rileva che la domanda non è quantificata in modo determinato da parte ricorrente, ma dalle allegazioni dell'intermediario emerge che la somma vincolata a favore della procedura esecutiva sia pari ad € 393,40. La Banca conferma di aver ricevuto la rinuncia al pignoramento e di aver svincolato le somme accantonate; a seguito della chiusura del conto corrente, ha provveduto a trasferire i fondi su IBAN indicato dal medesimo ricorrente; il saldo alla chiusura del c/c era pari ad € 191,82 e detta somma era risultante da movimenti contabili successivi al pignoramento: come risulta dall'estratto conto, l'originario vincolo di € 393,40 (pari a 1/5 di € 1.967,00) è poi stato eroso da addebiti successivi allo svincolo, portando il saldo del conto € 191,40. Il ricorrente produce evidenza

dell'avvenuto accredito di detta somma (sulle coordinate IBAN che la Banca dichiara essere state comunicate dal ricorrente medesimo).

Dalla documentazione in atti non risultano somme accantonate non restituite al ricorrente, il quale non allega evidenze documentali da cui desumere che il saldo giacente sul c/c fosse maggiore rispetto a quello risultante dalle scritture prodotte dalla Banca ovvero che l'importo di € 393,40 fosse effettivamente da aggiungersi al saldo contabile, evidenze alla cui produzione darebbe stato onerato in virtù del principio della prova (Collegio di Roma, decisione n. 26908 del 30.12.2019). Di qui il comportamento diligente della Banca e il rigetto della domanda attrice.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE